

CITTA' DI ASIAGO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E
DEL COLLEZIONISMO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2010

INDICE

- Art. 1 (oggetto)
- Art. 2 (fonti normative)
- Art. 3 (tipologia)
- Art. 4 (giornate e orari di svolgimento)
- Art. 5 (aree di svolgimento della manifestazione)
- Art. 6 (modalità di accesso)
- Art. 7 (eventuale trasferimento temporaneo del mercatino)
- Art. 8 (modalità di assegnazione dei posteggi)
- Art. 9 (concessionario)
- Art. 10 (corrispettivo per utilizzo spazi espositivi)
- Art. 11 (requisiti richiesti agli espositori)
- Art. 12 (specializzazioni merceologiche)
- Art. 13 (assegnazione posteggi agli operatori professionali)
- Art. 14 (concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari)
- Art. 15 (assenze del titolare del posteggio)
- Art. 16 (disposizioni generali per gli operatori professionali)
- Art. 17 (partecipazione degli operatori non professionali - c.d. hobbisti)
- Art. 18 (assegnazione posteggi agli operatori non professionali)
- Art. 19 (graduatorie operatori non professionali)
- Art. 20 (obblighi degli operatori non professionali)
- Art. 21 (controlli)
- Art. 22 (obblighi degli assegnatari di posteggio)
- Art. 23 (oneri a carico dei partecipanti)
- Art. 24 (commissione di mercato)
- Art. 25 (sanzioni)
- Art. 26 (norma finale)

ART. 1
(oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
2. Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 2
(fonti normative)

Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114.

Legge Regionale 06.04.2001, n. 10.

Deliberazioni della Giunta Regionale 20.07.2001, n. 1902 - 09.11.2001, n. 2956 –
02.08.2005, n. 2113.

ART. 3
(tipologia)

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2007, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 10/2001, ha per oggetto la vendita di articoli di antiquariato, oggettistica antica, oggetti da collezione in genere, i fumetti, i libri d'arte o libri antichi e le stampe.
2. Sono considerati oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni.

ART. 4
(giornate ed orario di svolgimento)

1. Il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge la 3^a domenica di ogni mese nel periodo annuale tra maggio e ottobre.
2. L'orario di apertura al pubblico è stabilito dalle ore 8,30 alle ore 19,00
Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7.00 e liberarla dalle strutture non prima delle ore 18.00 e non oltre le ore 20.00.

ART. 5
(area di svolgimento)

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge nell'area di Piazza Carli, all'interno dei giardini pubblici, nell'adiacente tratto di strada che va dall'angolo del piazzale del Duomo all'angolo di Banca Intesa e nell'interno del piazzale stesso nei posteggi così come individuati nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2007, dalla quale si evidenziano :

- a) tipologia della struttura : area scoperta
- b) superficie complessiva del mercato di mq. 3500
- c) superficie complessiva dei posteggi di mq. 552
- d) posteggi riservati agli operatori professionali dal n. 1 al n. 32 - di m.4 x m.3
- e) posteggi riservati agli hobbisti dal n. 33 al n. 46 - di m. 4 x m. 3

ART. 6
(modalità di accesso)

1. Non è consentita la sosta di autofurgoni nelle aree di vendita che potranno essere allestite solamente con il posizionamento delle bancarelle ed eventuali teli di copertura o ombrelloni. Gli automezzi di peso a pieno carico non superiore a q.li 35, possono accedere all'area unicamente per il carico e lo scarico delle merci.
Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione della piazza e le alberature circostanti.

ART. 7
(eventuale trasferimento temporaneo)

1. Qualora si dovesse verificare la necessità, da parte del Comune, di dover occupare le aree indicate nell'art. 5 per lo svolgimento di manifestazioni, in occasione di eventi particolari, il mercatino potrà essere trasferito in altra zona del centro cittadino previo preavviso agli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione.

ART. 8
(modalità di assegnazione dei posteggi)

1. Alla manifestazione sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 46 operatori, di cui il 70% che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e il 30% che vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso del tesserino di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. n. 10/2001).

ART. 9
(concessionario)

1. L'organizzazione del mercatino può essere affidata in gestione a terzi, che cureranno ogni attività organizzativa e gestionale relativamente allo svolgimento della manifestazione secondo modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.
2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall'organizzatore secondo le modalità stabilite nella convenzione, esclusivamente ad operatori in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino con affidamento a terzi, il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dell'area assegnata, l'esercizio dell'attività di vigilanza e la vidimazione ai c.d. hobbisti del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

4. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone di occupazione dell'area pubblica, della tassa di smaltimento rifiuti, dell'importo dovuto alla pulizia dell'area, di eventuali spese per allacciamenti elettrici, installazione di segnaletica, posizionamento di transenne, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessari al regolare funzionamento del mercatino.
5. Non è riconosciuto alcun rimborso di quanto versato a titolo di TOSAP o di spese di organizzazione e di gestione per i giorni di assenza degli assegnatari , per qualunque motivo.

ART. 10

(corrispettivo per utilizzo degli spazi espositivi)

1. Il concessionario dell'area potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità ed a rifusione del canone di occupazione suolo pubblico, della tassa di smaltimento rifiuti, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese in generale sostenute per il regolare svolgimento del mercatino, da rendicontare annualmente all'Amministrazione Comunale.

ART. 11

(requisiti richiesti agli espositori)

1. Al Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:
 - a) i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 06.04.2001, n. 10 che esercitano l'attività in modo professionale;
 - b) i titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 9 - c. 4° lett. a) della L.R. n. 10/2001 in qualità di soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. Gli operatori assegnatari del posteggio di vendita sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nel successivo art. 12), nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del seguente regolamento.

ART. 12

(specializzazioni merceologiche)

1. Gli operatori ammessi sono tenuti alla rigorosa commercializzazione dei seguenti prodotti compresi nella specializzazione:
 - Oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere, compresi i casalinghi, con esclusione dell'abbigliamento.
Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa qualità.
 - Oggetti da collezione quali: filatelia (francobolli ed altri oggetti di interesse filatelico) libri e riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, manoscritti ed autografi, numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico),

materiale per la scrittura e relativi accessori, monili e orologi (da polso, da muro, da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, telefoni, grammofoni e radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione, pizzi e merletti, tovaglie e servizi da tavola, giocattoli, modellismo, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statue e riproduzioni di animali.

2. Agli operatori hobbisti è fatto divieto di vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto sprovvisti di autorizzazione commerciale rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998.
3. E' comunque vietata la vendita e l'esposizione di armi ed esplosivi.

ART. 13

(assegnazione posteggi agli operatori professionali)

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune di Asiago entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi disponibili. La stessa deve essere redatta secondo le modalità indicate nel fac-simile che verrà pubblicato nel B.U.R.
2. Il Comune assegna i posteggi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 20.07.2001, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte relativa a "esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni" che sono, nell'ordine :
 - a) maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda: Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., si ha riguardo di considerare la data del timbro postale di spedizione.
3. Il Comune provvede al rilascio della concessione decennale agli aventi diritto, come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 10/2001.
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento non vengono riconosciute le presenze effettuate in occasione dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato e collezionismo che ha avuto luogo in via sperimentale nell'anno 2005.

ART. 14

(concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari)

1. I posteggi già assegnati agli operatori professionali che non risultano occupati alle 8.00 della giornata in cui si svolge il mercatino, vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, in possesso di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.
2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al R.E.A.
3. La concessione temporanea dei posteggi non può prescindere dalle specializzazioni merceologiche previste dall'art. 12.

ART. 15
(assenze del titolare del posteggio)

1. nel caso che il titolare del posteggio rimanga assente ingiustificato per più di tre volte nell'arco dell'anno, perderà il diritto ad occupare il posteggio con conseguente decadenza dell'autorizzazione. Le assenze possono essere giustificate mediante comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

ART. 16
(disposizioni generali per operatori professionali)

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su area pubblica (autorizzazione, revoca, subingresso).
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

ART. 17
(partecipazione degli operatori non professionali – c.d. hobbisti)

1. Le domande per partecipare al mercatino dell'antiquariato devono essere presentate al Comune o alla ditta concessionaria del servizio almeno 20 giorni prima della data di effettuazione del Mercatino.
2. Ciascuna domanda deve contenere.
 - dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e/o partita IVA
 - dichiarazione della qualità di operatore non professionale e copia del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4 - lettera a) della L.R. n. 10, del 06.04.2001;
 - dimensioni del posteggio richiesto (non superiore a mq. 12);
 - esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 12.
3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Mercatino.
4. Le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 12 , non saranno accolte.
5. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato potranno presentare un'unica domanda per l'intero periodo annuale di durata del Mercatino, con un massimo di sei volte le cui date dovranno essere chiaramente indicate.
6. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, ma dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione, salvo che per brevi periodi.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1° lett. i) del D.P.R. n. 311/2001, non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 relative al commercio di cose usate di valore esiguo, intendendosi come tali gli oggetti il cui valore commerciale risultante dal prezzo esposto, non sia superiore a € 258,23.

ART. 18

(assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali)

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine: al richiedente con minor numero di presenze al mercatino, avuto riguardo all'anno in corso, oppure a quello precedente. In subordine si procederà mediante sorteggio.

ART. 19

(graduatorie operatori non professionali)

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, formulate con i criteri di cui al precedente art. 18, sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune 5 giorni prima della data di svolgimento del mercatino dell'antiquariato.
2. I posteggi che risultano liberi nella giornata di svolgimento alle ore 8,00 possono essere assegnati direttamente, sempre secondo graduatoria, per la sola giornata.
3. La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade il 31 dicembre di ogni anno. La ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.

ART. 20

(obblighi degli operatori non professionali)

1. Ogni operatore non professionale, presente al Mercatino, deve produrre, di volta in volta, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intende porre in vendita. Tale elenco deve essere timbrato dal personale di vigilanza contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito tesserino.
2. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.
3. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D. L.vo n. 114/1998 e non possono vendere altresì beni di valore superiore a € 258,23.

ART. 21

(controlli)

1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti al mercatino e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Il Comando Polizia Locale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche sull'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere quello riservato agli operatori professionali.

ART. 22
(obblighi degli assegnatari di posteggio)

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- a) superare i limiti dello spazio concesso;
- b) lasciare il posteggio incustodito;
- c) svolgere il commercio in forma itinerante;
- d) fare uso di generatori di corrente;
- e) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto, a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
- f) danneggiare la pavimentazione;
- g) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
- h) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- i) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- j) usare apparecchi per l'amplificazione e la diffusione di suoni;
- k) effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori;
- l) subaffittare il posteggio a terzi.

Ed è fatto altresì obbligo di:

- a) lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore;
- b) adeguare le strutture di vendita alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23
(oneri a carico dei partecipanti)

1. L'assegnazione dei posteggi è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli operatori interessati o del concessionario del servizio, in caso di convenzione con privati, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le tariffe approvate dal Comune.
Non è riconosciuto alcun rimborso di quanto versato per le giornate nelle quali l'operatore non si sia presentato, per qualunque motivo.

ART. 24
(commissione mercatino)

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di istituire una Commissione per il controllo di conformità delle merci poste in vendita a quanto indicato negli art. 3 e 12 del presente regolamento.
2. La Commissione relazionerà all'Amministrazione su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.
3. La Commissione, esclusivamente consultiva, è composta da :
 - Assessore alle Attività Economiche o suo delegato
 - Responsabile Posizione Organizzativa n. 4 o suo delegato

- Comandante della Polizia Locale o suo delegato
- Un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali di categoria
- Un esperto designato dalla giunta Comunale
- Il concessionario se individuato

Dura in carica per un anno e può essere rinnovata per un ulteriore anno. Sarà convocata con preavviso di almeno 5 giorni e delibererà con la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 25 (sanzioni)

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale.
2. Fatta salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 (art. 29) e dalla L.R. n. 10/2001 (art. 9), l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza dell'autorizzazione e l'immediato allontanamento dal mercatino. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 26 (norma finale)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.